

TI_GERICHTE 11.1997.2 vom 2. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.2

FR: TI_GERICHTE 11.1997.2 du 2 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.2 del 2 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere statuito sulla richiesta di provvigione ad litem di fr. 4000.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) contenuta nel proprio memoriale di risposta e riconvenzione. È vero – soggiunge – che con decreto dell'11 ottobre 1996 il Pretore ha respinto una richiesta di provvigione ad litem di fr. 1500.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) da lei formulata nel memoriale stesso, ma tale domanda si riferiva esplicitamente alla procedura cautelare, non a quella di merito. E siccome essa riesce appena a coprire, con il suo reddito, il proprio fabbisogno minimo, nulla le rimane per retribuire il proprio avvocato. Donde la legittimità della provvigione richiesta o, quanto meno, dell'assistenza giudiziaria.

E. 2

Per quel che è della provvigione ad litem, l'appello è manifestamente infondato. Con la sentenza di separazione il Pretore ha omologato infatti la convenzione sugli effetti accessori firmata dalle parti il 20 e 25 novembre 1996. In tale accordo, alla clausola n. 4, i coniugi non solo hanno assunto il pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili, ma si sono riservati la possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria, dandosi reciprocamente atto che “non sono dati i presupposti perché l'uno o l'altro abbia a ottenere una provvisio ad litem” (doc. O). Sostenere che il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente, in simili circostanze, condannare il marito a erogare una somma per tale titolo senza nemmeno spiegare per quali motivi la clausola in questione sarebbe inefficace sfiora la temerarietà. Da questo profilo l'appello non merita altra disamina.

E. 3

Più delicato è il problema dell'assistenza giudiziaria. Che la convenuta abbia postulato tale beneficio – come detto – con il memoriale di risposta e riconvenzione è pacifico. Che nella convenzione omologata dal Pretore entrambe le parti si siano riservate il diritto di chiedere il gratuito patrocinio è appena stato accertato. Che l'attore si sia visto concedere l'assistenza giudiziaria con decreto emanato dal Pretore lo stesso giorno della sentenza di separazione è un dato di fatto (sopra, consid. E). Ciò premesso, occorre esaminare se il Pretore, non giudicando la parallela richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta, abbia “omesso di statuire su una domanda formulata”, come l'interessata afferma nell'appello. a) La revisione di una sentenza nel caso in cui il giudice abbia “omesso di statuire su una domanda formulata” è prevista dall'art. 340 lett. a CPC e va chiesta in via di appello (art.

341 cpv. 1 CPC). L'autorità che accoglie la domanda "an-nulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite" (art. 344 CPC). Nella fattispecie il punto n. 4 della convenzione omologata dal Pretore non è, per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria, un esempio di chiarezza, ove appena si consideri che in tale clausola le parti si riservavano di chiedere quanto in realtà avevano già postulato. Comunque fosse, il Pretore ha interpretato l'accordo come se i coniugi intendessero ribadire la domanda di assistenza giudiziaria, tant'è che con decreto del 17 dicembre 1996 – recte: ordinanza (art. 158 cpv. 1 CPC) – ha conferito all'attore tale beneficio. Per quale motivo egli non abbia esaminato anche la posizione della convenuta è un quesito che non trova risposta. Al proposito il Pretore ha ommesso, pertanto, di pronunciare su una domanda formulata. b) Ci si potrebbe interrogare, per vero, se il titolo di revisione previsto dall'art. 340 lett. a CPC non debba essere limitato alle ipotesi in cui il Pretore, avendo già giudicato, non possa più rimediare all'omissione. Nella fattispecie il Pretore avrebbe ancora potuto statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria, se appena la convenuta avesse sollecitato una decisione. Dato in ogni modo che la giurisprudenza non ha differenziato – finora – tra omissioni rimediabili e non rimediabili, non è il caso di operare distinzioni per la prima volta in una fattispecie come quella odierna. La domanda della convenuta deve pertanto essere accolta, bastando rilevare che in concreto il Pretore ha ommesso – appunto – di pronunciare su una domanda formulata. c) L'assistenza giudiziaria può essere chiesta in ogni stadio del processo con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per ottenere tale beneficio sono la condizione d'indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L'indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l'assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/ Trezzini , CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155). La probabilità di esito favorevole dipende dalle particolarità della singola fattispecie; nelle procedure in materia di diritto di famiglia essa non è valutata, come che sia, con criteri rigorosi (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 2 ad art. 157). d) In concreto il reddito dell'appellante ammonta a fr. 2685.– mensili netti, compresa la tredicesima (decreto pretorile dell' 11 ottobre 1996, pag. 3 in alto; fascicolo "richiami" agli atti). Quanto al fabbisogno, esso comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1'025.–), il premio della cassa malati (fr. 206.–: doc. 4/3, 4/4), la pigione con le spese accessorie (fr. 1242.–: doc. 2 e doc. 2 della rubrica "procedi-menti speciali") e il carico fiscale (fr. 230.–, che la convenuta rende verosimili nell'appello, pag. 4 in basso), per un totale di fr. 2703.– mensili. L'interessata ha perciò una piccola eccedenza di fr. 163.– mensili, con cui deve far fronte però a onerose note professionali del dentista (doc. 1 e 4; documento allegato all'appello; Rep. 1994 pag. 146). Se si pensa poi che per pagare i premi della cassa malati nel 1996 essa ha dovuto far capo alla pubblica assistenza (doc. 4/3 e 4/4), che l'unico conto bancario a lei intestato risulta in passivo (fr. 1816.50: doc. 4/2) e che essa non consta avere sostanza (salvo la vettura che usa per recarsi al lavoro), si può ragionevolmente concludere che l'interessata non dispone di mezzi sufficienti per retribuire il proprio legale. Del resto non si può dire che la sua resistenza al divorzio fosse priva di buon esito, il marito avendo accettato – per finire – la separazione per tempo indeterminato da lei chiesta in via riconvenzionale. Davanti al Pretore la domanda di assistenza giudiziaria andava dunque accolta e su questo punto l'appello merita accoglimento. e) Il Pretore avrebbe potuto respingere la richiesta di assistenza giudiziaria – tutt'al più – nella misura in cui l'istante, desistendo dall' insistere

per una provvigione ad litem nei confronti del marito, avesse rinunciato a un introito che le avrebbe consentito di coprire – in tutto o in parte – le proprie spese legali (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore stesso ha accertato però che il marito non aveva alcuna disponibilità economica, tant'è che lo ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nulla induce a revocare in dubbio tale accertamento, non seriamente contestato nemmeno dall'appellante. Ne segue che, per quanto attiene alla questione dell'assistenza giudiziaria, la sentenza impugnata va riformata e l'appellante posta al beneficio del gratuito patrocinio.

E. 4

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui ha rivendicato a torto il versamento di una provvigione ad litem , l'appellante dovrebbe sopportare i costi del giudizio e corrispondere eque ripetibili al marito. Nella misura in cui ha postulato invece il beneficio l'assistenza giudiziaria, essa ottiene causa vinta, ma il marito non può essere condannato a pagare spese o a versarle ripetibili poiché su questo punto non si è opposto all' accoglimento del ricorso (DTF del

E. 5

) Per il resto la sentenza impugnata è confermata. II. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello è respinta. III. Non si prelevano spese né si accordano ripetibili.

IV. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____
_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.